

COMUNITA' COLLINARE DELLA SERRA

Unione dei Comuni di Albiano d'Ivrea, Bollengo, Burolo e
Chiaverano

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. ____ del _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Composizione

Art. 2 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Art. 3 - Elezione - Entrata - Durata della Giunta

Art. 4 - Presidenza

CAPO II - ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Attività della Giunta

Art. 6 - Riunioni - Convocazione

Art. 7 - Votazione - Modalità

Art. 8 - Materie di competenza

Art. 9 - Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni

Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 11- Revoca e modifica delle deliberazioni

Art. 12 - Astensione deliberazioni

Art. 13 - Incompatibilità del Segretario

Art. 14 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio

Art. 16 - Pubblicazione del regolamento

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - COMPOSIZIONE

La Giunta è l'Organo di Governo dell'Unione ed esercita le funzioni conferitele dalla legge, quelle dalla legge non riservate al Consiglio nonché quelle che la legge e lo Statuto non abbiano espressamente attribuito al Presidente, agli Organi di decentramento, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.

Art. 2 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Presidente dell'Unione e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. La legge prevede, altresì, le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.
3. L'ufficio di Presidente dell'Unione e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dall'Unione.

Art. 3 – ELEZIONE - ENTRATA – DURATA DELLA GIUNTA

L'elezione, l'entrata e la durata in carica, la l'incompatibilità, l'ineleggibilità, la decadenza e la revoca dei suoi componenti sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 4 - PRESIDENZA

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.

CAPO II: ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

Art. 6 - RIUNIONI - CONVOCAZIONE

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Presidente.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma, all'interno della sede ufficiale dell'Unione; per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purché sito nel territorio dell'Unione. Le sedute possono tenersi anche videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - A) garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza e teleconferenza, nonché a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - B) consentire al Segretario dell'Unione di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta;
 - C) consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. È convocata dal Presidente, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno a ciascuna seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche oralmente. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.
6. Il Presidente e ciascun assessore può disporre che alle sedute intervengano, anche in videoconferenza o teleconferenza, funzionari del Comune e professionisti incaricati per gli argomenti da trattare con compiti di assistenza giuridica, amministrativa e tecnica. Il Presidente e ciascun Assessore può altresì invitare alle sedute i Consiglieri cui vengono affidati incarichi di approfondimento di determinate materie per relazionare in merito ovvero per fornire informazioni alla Giunta. I Funzionari, i Professionisti ed i Consiglieri non hanno diritto di voto e devono ritirarsi esauriti i rispettivi interventi.
7. Sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione del Presidente, del Vice Presidente e di ogni Assessore, nonché le proposte inoltrate d'ufficio, dai responsabili di servizio, compiutamente istruite e definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica.
8. Sono, altresì, iscritte all'ordine del giorno le comunicazioni di interesse generale che il Presidente, il Vice Presidente ed ogni Assessore ritengano di fare e le questioni che il Segretario ritenga di sottoporre all'esame della Giunta.
9. L'ordine del giorno, salvi i casi di effettiva urgenza in cui la Giunta può anche essere convocata oralmente, ed è inviato telematicamente ed è compilato ed a disposizione del Presidente e degli Assessori, anche lo stesso giorno della seduta.
10. La modalità telematica di svolgimento della seduta presuppone un collegamento audio/video idoneo.

Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA’

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene, anche da remoto, la metà dei componenti la Giunta, oltre al Presidente. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
6. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
8. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le nomine e designazioni per le quali vige il principio della maggioranza relativa.
9. Le deliberazioni a mezzo delle quali la Giunta esercita una facoltà discrezionale che comporta l'apprezzamento e la valutazione di persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 8 - MATERIE DI COMPETENZA

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti.
2. Autorizza la costituzione in giudizio e adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a quello dell'adozione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 9 – ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta sono disciplinati dalla Legge.

Art. 10 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario dell'Unione e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti sia in presenza che in videoconferenza e/o teleconferenza.

2. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.

3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni della Giunta che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 12 - ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI

Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi, il coniuge o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO.

Il Segretario dell'Unione deve assentarsi quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il quarto grado: in tal caso ne svolge le funzioni un Assessore designato dal Presidente.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - NORME DI RINVIO.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.

Art. 16 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.